

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di assicurazione dei rami danni (responsabilità civile generale):

FORMULA 3

Mod.PD-FI-2F3R - Ed. 08/2011

Il presente fascicolo informativo (valido esclusivamente per rinnovi contrattuali e non per nuovi contratti), **contiene:**

- **Nota informativa**
- **Condizioni di assicurazione**

e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa

Nota Informativa per contratto di assicurazione dei rami danni (responsabilità civile generale):

FORMULA 3

Mod.PD35NIF3R002 - aggiornato al 01.08.2011

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del contratto di assicurazione dei rami danni (responsabilità civile generale).

La nota informativa si articola in quattro sezioni: informazioni relative all'impresa di assicurazione, informazioni relative al contratto, informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, glossario.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Padana Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e al coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, iscrizione albo gruppi assicurativi n. d'ordine 031;
- b) sede legale sita in Italia, via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano;
- c) telefono n. 02 5351.1, fax n. 02 5351.829, sito internet www.padanaassicurazioni.it, posta elettronica infoclienti@padanaassicurazioni.it;
- d) impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 Giugno 1986 (G.U. del 28.6.1986 n.148) e successive autorizzazioni, iscrizione albo imprese di assicurazione n. 1.00062.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati relativi all'ultimo bilancio approvato (2010) indicano che Padana Assicurazioni ha un patrimonio netto di 36,8 milioni di euro, di cui 15,6 milioni di euro rappresentano il capitale sociale e 21,2 milioni di euro rappresentano il totale delle riserve patrimoniali e l'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 3,9; si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.

AVVERTENZA: così come indicato all'art.9 delle condizioni di assicurazione, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto si intende prorogato per 365giorni/366(se anno bisestile) e così successivamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

3. Coperture assicurative offerte

La garanzia offerta è la **Responsabilità civile generale**, che contempla la Combinazione-A con massimale di euro 258.228,00 e la Combinazione-B con massimale di euro 516.456,00; **è acquistabile la garanzia complementare con sovrappremio "abitazioni saltuarie oltre la prima"** di cui all'art.20 delle condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA: l'assicurazione non è operante (esclusioni) nei casi indicati all'art.15 delle condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA: è necessario verificare l'importo del massimale assicurato indicato nel contratto.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall'art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall'art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente, così come indicato agli artt.5 e 6 delle condizioni di assicurazione, deve comunicare per iscritto a Padana Assicurazioni ogni circostanza che possa comportare aggravamento o diminuzione del rischio; qualora ciò non avvenga, trovano applicazione le disposizioni di cui al punto "4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità". Ad esempio, qualora sia assicurata la garanzia complementare "abitazioni saltuarie oltre la prima" e l'Assicurato venda una o più abitazioni assicurate, il Contraente deve comunicare a Padana Assicurazioni detta variazione.

6. Premi

Il pagamento del premio è consentito con periodicità annuale (unica soluzione). I mezzi di pagamento consentiti da Padana Assicurazioni sono assegno, bancomat, bollettino postale, bonifico, denaro contante, RID e trattenuta sul cedolino, con i limiti e le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente. **Il Contraente deve richiedere al Suo Intermediario quali di questi mezzi di pagamento sono previsti dal mandato sottoscritto con Padana Assicurazioni.**

AVVERTENZA: è facoltà di Padana Assicurazioni e, nei limiti da essa fissati, dell'Intermediario, concedere sconti di premio in presenza di convenzioni stipulate.

7. Rivalse

Non è previsto alcun diritto di rivalsa esercitabile da Padana Assicurazioni.

8. Informativa in corso di contratto

Padana Assicurazioni ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Padana Assicurazioni comunica per iscritto al Contraente eventuali modifiche normative del Fascicolo informativo, mentre eventuali aggiornamenti non normativi del Fascicolo informativo sono pubblicati sul sito internet www.padanaassicurazioni.it.

9. Diritto di recesso

Così come già precisato precedentemente, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto si intende prorogato per 365giorni/366(se anno bisestile) e così successivamente.

AVVERTENZA: il Contraente e Padana Assicurazioni possono recedere dal contratto nei casi previsti dall'art.8 delle condizioni di assicurazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 730giorni/731(se compreso un anno bisestile) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n.166 del 27 Ottobre 2008. Il diritto dell'assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in 365giorni/366(se anno bisestile).

11. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

12. Regime fiscale

Il trattamento fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l'imposizione, sul premio imponibile, dell'aliquota d'imposta del 22,25%, così come disposto dalla normativa vigente. **Tale normativa prevede altresì che in caso di conguaglio di premio a favore del Contraente, le imposte non vengano rimborsate allo stesso.**

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: in caso di sinistro, così come indicato all'art.7 delle condizioni di assicurazione, l'Assicurato deve darne avviso scritto a Padana Assicurazioni entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Premesso che le spese per la stima e la determinazione del danno sono a carico di Padana Assicurazioni, **gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative sono indicate all'art.18 delle condizioni di assicurazione.**

14. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, devono essere inoltrati per iscritto a Padana Assicurazioni presso l'Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano - Fax 02 5351794 - reclami@padanaassicurazioni.it.

Possono essere presentati all'ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) i reclami:

- per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (ovvero indirizzandoli direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

15. Mediazione per la conciliazione delle controversie

Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di assicurazione devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di Mediazione e deve essere inoltrata tempestivamente presso la sede legale della Compagnia.

AVVERTENZA: il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale innanzi l'Autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente o l'Assicurato potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto.

D. GLOSSARIO

16. Termini assicurativi utilizzati nel presente fascicolo informativo

Abitazione saltuaria: l'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente, ma di cui possono disporre in qualsiasi momento;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione, che prevede il fascicolo informativo, composto da nota informativa e condizioni di assicurazione;

Collaboratori familiari: addetti ai servizi domestici - anche saltuari od occasionali - compresi giardinieri, baby sitter e persone alla pari;

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;

Fabbricato: tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione o interrato, tappezzerie, tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del fabbricato, non aventi valore artistico; recinzioni, dipendenze, giardini e quant'altro esistente negli spazi adiacenti, anche

attrezzati, di pertinenza del fabbricato; impianti fissi, idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici e simili nonché ascensori e/o montacarichi, in quanto considerati immobili per natura e destinazione; le opere precitate, anche se facenti parte di un condominio, per le rispettive quote di pertinenza;

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

Indennizzo: la somma dovuta da Padana Assicurazioni in caso di sinistro;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Padana Assicurazioni;

Risarcimento: la somma corrisposta da Padana Assicurazioni al terzo danneggiato in caso di sinistro;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale l'assicurazione è prestata;

Società: Padana Assicurazioni S.p.A..

Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle unità di misura definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche:

Anno (annuo - annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno;

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Poliennale (durata): periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo);

Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo);

Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni;

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

Padana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa

**Padana Assicurazioni S.p.A.
Il Rappresentante Legale
Dott. Sandro Scapellato**



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

valide dalle ore 24:00 del 01 Dicembre 2010

Contratto di assicurazione dei rami danni (responsabilità civile generale):

FORMULA 3
Mod.PD35CF3R001 - aggiornato al 01.12.2010

Il testo delle presenti “Condizioni di assicurazione” è conforme a quello depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi di Milano, con atto in data 19/11/2010 n. 7481/3977 del suo repertorio. Le "condizioni di assicurazione", unitamente alla relativa "nota informativa", costituiscono un unico fascicolo informativo del contratto di assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a Padana Assicurazioni l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Padana Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Padana Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Padana Assicurazioni è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto a Padana Assicurazioni entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Padana Assicurazioni e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni; in tale caso viene rimborsata la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per 365giorni/366(se anno bisestile) e così successivamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali (imposte di assicurazione) relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

- a) **Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)** - L'assicurazione è prestata esclusivamente per le conseguenze della Responsabilità civile derivante agli Assicurati e familiari conviventi per fatti della vita privata, con esclusione dei rischi relativi ad attività professionali, industriali e commerciali.
- b) **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)** - Padana Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n.1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) da loro sofferti.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Art. 14 - Rischi inclusi nell'assicurazione

La garanzia, sempreché ricorra la responsabilità dell'Assicurato, si intende estesa ai danni cagionati:

- a) dalla proprietà e dalla conduzione della dimora abituale e/o saltuaria degli Assicurati. La presente garanzia è operante anche per i danni provocati da spargimento di acque e da rigurgiti di fogna;
- b) da intossicazione od avvelenamenti dovuti a somministrazione di cibi o bevande in casa dell'Assicurato;
- c) dall'uso e/o proprietà di apparecchi domestici in genere, compreso lo scoppio degli stessi, nonché utensili per giardinaggio, bricolage e simili;
- d) dalla detenzione e/o uso di armi regolarmente denunciate all'Autorità compreso il loro impiego per l'esercizio della caccia e della pesca subacquea;
- e) dall'attività degli addetti ai servizi domestici anche occasionali per fatti inerenti alle loro mansioni;
- f) dalla pratica di sport in genere, **con esclusione delle competizioni sportive organizzate**;
- g) dalla proprietà ed uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici;
- h) dalla proprietà ed uso di barche di lunghezza non superiori a metri 6,50 non munite di motore o con motore inferiore a 3 cavalli fiscali;
- i) dalla proprietà ed uso di windsurf, nonché proprietà di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, roulotte, campers, carrelli da campeggio, ad uso privato, in sosta su aree private;
- l) Padana Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori all'insaputa dell'Assicurato e dei quali egli debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dal D.Lgs 7 Settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni Private);
- m) da incendio e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- n) alle persone non in rapporto di dipendenza con gli Assicurati e della cui opera questi si avvalgano occasionalmente nella conduzione familiare;
- o) dalla guida di autoveicoli, motoveicoli e natanti non di proprietà dell'Assicurato o suoi familiari, per lesioni personali provocate al proprietario trasportato ed alle persone trasportate non considerate terze nei confronti di questo, ai sensi del D.Lgs 7 Settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni Private) a condizione che l'Assicurato ed i suoi familiari siano abilitati alla guida a norma delle disposizioni di legge.

Art. 15 - Esclusioni

I - Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i genitori ed i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui stabilmente convivente;**
- b) **le persone che partecipano alla stessa attività sportiva di gruppo o squadra svolta dall'Assicurato e/o da suoi familiari conviventi.**

II - L'assicurazione non è operante per i danni:

- c) **derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei locali dell'abitazione;**
- d) **alle cose che l'Assicurato ed i suoi familiari abbiano in uso, a qualsiasi titolo o destinazione;**
- e) **da circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore, da navigazione di natanti a vela di lunghezza superiore a metri 6,50 e da impiego di aeromobili, nonché alle persone trasportate sugli stessi, salvo quanto previsto all'art. 14 lettere h), i) ed o);**

- f) derivanti dalla pratica degli sport aerei, paracadutismo, deltaplano, ultraleggero, parapendio;
- g) derivanti da furto;
- h) di maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini;
- i) da uso di esplosivi, compreso il confezionamento di munizioni;
- l) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- m) derivanti da aeromodellismo e automobilismo;
- n) conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acqua, rischio nucleare.

Art. 16 - Somme assicurate

Il massimale assicurato risulta dalla scheda di polizza e si intende prestato per ogni sinistro e per evento.

Art. 17 - Estensione territoriale

La presente garanzia vale per tutti i danni che si verificano in Europa.

Art. 18 - Gestioni delle vertenze di danno - Spese legali

Padana Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Padana Assicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Padana Assicurazioni e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Padana Assicurazioni non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 19 - Secondo rischio eventuale

In caso l'Assicurato abbia contratto in precedenza altra assicurazione comprendente i rischi coperti dalla presente polizza, quest'ultima - sempre nei limiti convenuti - sarà operante per l'eventuale parte di danno non risarcito dalla copertura precedentemente stipulata.

GARANZIA COMPLEMENTARE

(valida solo se espressamente richiamata in polizza)

Art. 20 - Abitazioni saltuarie oltre la prima - Oggetto dell'assicurazione

La garanzia si intende estesa alle abitazioni saltuarie del Contraente oltre la prima, purché dichiarate nella scheda di polizza.

Padana Assicurazioni S.p.A

Via Cassinis, 21 – 20139 Milano

Tel 02 5351.1 Fax 02 5351.829

Internet: www.padanaassicurazioni.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.

Numero di iscrizione del Registro delle imprese di Milano Cod. Fisc. 02446390581- R.E.A. n. 865966

Partita I.V.A. 07530080154

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062

Iscr. Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031

Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA

Società con Unico Socio

Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20 giugno 1986

(G.U. del 28/6/1986 n. 148) e successive autorizzazioni